



*CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA*  
*per*  
*DIRIGENTI SCOLASTICI*  
*individuati Datori di Lavoro*  
*D.M. n. 292 del 21.06.1996*

*La valutazione del rischio come processo di pianificazione della prevenzione*

*continua ...*

*Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. ( comma 1 –art. 4 – del D.lgs. 626/94 )*

*All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:*

- a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
- b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);*
- c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ( comma 2 –art. 4 – del D.lgs. 626/94 ).*

***Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. ( comma 6 –art. 4 – del D.lgs. 626/94 )***

## Contenuti del documento

*a) la relazione sulla valutazione dei rischi  
deve fornire indicazioni su*

*Le realtà operative articolate nei vari ambienti fisici*

*Lo schema del processo lavorativo, con riferimento  
sia al posto di lavoro, sia alle mansioni specifiche*

*I pericoli ed i rischi correlati, sia strutturali sia  
procedurali*

*Le persone esposte al rischio preso in esame*

*Il coinvolgimento delle componenti aziendali con  
particolare riguardo al RLS*

*Le professionalità e le risorse interne ed esterne a  
cui si è fatto ricorso*

## Contenuti del documento

*b)l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera deve contenere indicazioni su*

- Gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire un ulteriore riduzione dei rischi residui;*
- Le azioni di formazione e di informazione previste per i lavoratori*
- L'elenco dei D.P.I. e mezzi di protezione collettivi messi a disposizione dei lavoratori*

**Contenuti del documento**

*c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il  
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza  
illustra*

- *L'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione*
- *Il programma per l'attuazione ed il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto*
- *Il piano per il riesame periodico della valutazione, anche in esito all'azione di controllo.*



## DEFINIZIONI

**Il pericolo è la proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni**

**Il fattore di rischio è l'elemento caratterizzato dalla proprietà o qualità intrinseca definita al punto precedente**

***P*** **La probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni d'impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore**

***D*** **Il danno, inteso come la previsione sull'entità della conseguenza menomante per la salute del lavoratore causata dal verificarsi di un evento pericoloso.**

***R*** **Il rischio, inteso come la valutazione congiunta dell'entità dei danni e della probabilità che si verifichino**



## **METODOLOGIA DI VALUTAZIONE**

- **Identificazione dei pericoli e dei fattori di rischio**
- **Stima della probabilità (P) di accadimento**
- **Stima della magnitudo del danno D**
- **Valutazione del rischio R come funzione di P e D cioè  $R=P \times D$**

Dobbiamo adottare delle scale di valutazione per i parametri P e D



Scala di valutazione della probabilità di accadimento

Valore	Livello	Criterio
1	Poco probabile	<p>La mancanza riscontrata può provocare un danno solo in concomitanza di più eventi poco probabili ed indipendenti (circostanza sfortunata).</p> <p>Sono noti pochi episodi verificatosi in precedenza o addirittura nessuno.</p> <p>Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità e sorpresa</p>
2	<b>Probabile</b>	<p>La mancanza riscontrata può provocare un danno, anche se in modo non automatico e diretto.</p> <p>E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno</p>
3	<b>Molto probabile</b>	<p>Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.</p> <p>Si sono verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o aziende simili</p> <p>Il verificarsi del danno non susciterebbe alcun stupore</p>

## Scala di valutazione della gravità del danno

Valore	Livello	Criterio (effetti)
1	lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile Esposizione cronica con effetti immediatamente reversibili
2	<b>medio</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile Esposizione cronica con effetti reversibili
3	<b>grave</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. Esposizione con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti

*N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che può mostrare un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.*



Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula  $R = P \times D$  e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

P	3	3	6	9	
	2	2	4	6	
	1	1	2	3	
		1	2	3	D

*N. B. : In questa matrice i rischi maggiori sono occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a sinistra*




*Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:*

**$R \geq 6$**  Azioni correttive immediate

**$3 \leq R \leq 4$**  Azioni correttive da programmare  
con urgenza

**$1 \leq R \leq 2$**  Azioni correttive/migliorative da  
programmare nel breve-medio termine



## ***D. lgs. 626/94 -Art. 7 Contratto di appalto o contratto d'opera***

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.**

**3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

**3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla discipline vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.**

## **SANZIONI**

**La violazione del comma 2 dell'art. 7 è sanzionato dall'art. 89-  
comma 2 – lett.a (con l'arresto da tre a sei mesi o con ammenda da  
lire tre milioni a lire otto milioni)**

**La violazione del comma 1 e del comma 3 dell'art. 7 è sanzionato  
dall'art. 89- comma 2 – lett.b (arresto da due a quattro mesi o  
ammenda da lire un milione a lire cinque milioni )**